

APPENDICE NORMATIVA

IL REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI

La presente appendice normativa si propone di dare attuazione a quanto stabilito con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 265 del 13 novembre 2012) della Legge 6 novembre 2012, n. 190, “*Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”, che ha reso effettive le modifiche al d. lgs. 231/01 previste dal DDL anticorruzione.

Nel d. lgs. 231/01 entra quindi il reato di “induzione indebita a dare o promettere utilità” (art. 319-quater c.p.), che si affianca alle misure previste per corruzione e concussione (d. lgs. 231/01, art. 25), e il reato di “corruzione tra i privati” (d. lgs. 231/01, art. 25 ter, comma 1, lettera s-bis) nei casi previsti dal terzo comma del rinnovato art. 2635 del codice civile.

Le nuove disposizioni sono entrate in vigore a partire dal 28 novembre 2012.

- Art. 2635 c.c., “corruzione tra privati”:** *“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. 2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. 3. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. 4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. 5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi”.*

La fattispecie delittuosa di “corruzione tra privati” fa parte dell’elenco dei reati presupposto contenuti nel d.lgs. 231/01, suscettibili di imputare una responsabilità amministrativa in capo all’ente, qualora siano commessi ad interesse o vantaggio dello stesso da parte dei soggetti apicali o dei loro sottoposti.

Il delitto *de quo* si ritiene integrato quando i soggetti attivi in questione, in seguito alla dazione o promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società.

Ai sensi del *comma* terzo è punito anche chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo *comma*.

Va rilevato come la fattispecie in questione dia rilievo soltanto alla corruzione *antecedente*, che si verifica quando la promessa o la dazione sono effettuati prima del compimento o dell'omissione dell'atto.

Le condotte di corruzione *sussequente* non sono invece suscettibili nella fattispecie di cui all'art.2635 c.c.

La corruzione è un reato a concorso necessario, in cui sono puniti sia il corrotto che il corruttore, essendo rilevante tanto la condotta attiva che quella passiva.

Con specifico riferimento alla responsabilità amministrativa degli enti, la lettera s-bis, art. 25 *ter*, del d.lgs. 231/01, punisce con la sanzione da duecento a quattrocento quote l'ente che tragga vantaggio dalla commissione del delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'art 2635 del codice civile.

Da tale ultimo inciso discende che, per la configurabilità della responsabilità amministrativa in capo all'ente, è rilevante soltanto la condotta di corruzione tra privati attiva, ovverosia quella posta in essere dal corruttore.

Partendo dall'assunto che la responsabilità degli enti ha, in generale, come presupposto necessario l'aver agito a vantaggio o interesse dello stesso, ne segue logicamente che le condotte di corruzione tra privati passive non rilevano, cagionando queste invece un danno, *rectius* nocimento, all'ente.

Va precisato, inoltre, che la fattispecie in esame abbia un ambito di applicazione ristretto alle sole società, essendo escluse le condotte commesse nell'ambito di imprese individuali e associazioni.

L'elemento soggettivo è quello del dolo specifico, il corruttore deve agire con il fine di ottenere un vantaggio per la società, da intendersi come "risultato utile, seppur privo di diretto contenuto economico, quale può essere il miglioramento della posizione della società sul mercato".

Va rilevato, infine, come la fattispecie di corruzione tra privati non punisca le condotte di istigazione alla corruzione, né quelle di corruzione impropria.

Il reato è procedibile a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Attività sensibili in relazione al reato di "corruzione tra privati":

- Vendita di beni ad altra società
- Prestazione di servizi ad altra società
- Accordi- quadro con esclusiva formale o sostanziale nei confronti della controparte cessionaria/committente
- Selezione del personale
- Rapporti con banche/finanziarie
- Rapporti con UIF
- Rapporti con creditori società
- Rapporti con enti certificatori

Avv. Maria Sardelli